



## Comune di Senis

PROVINCIA DI OR

---

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.58 DEL 26.10.2015

#### OGGETTO:

**MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 21 DEL 13 APRILE 2015. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO.**

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti cinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SOI SALVATORE - Sindaco	Si
2. MURRU GIANDOMENICO - Vice Sindaco	Si
3. CAU EMANUELE - Assessore	Si
4. COSSU GIULIA - Assessore	No
5. MARRAS GIULIANO - Assessore	Si
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor SGARIGLIA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SOI SALVATORE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”* stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;

**RICHIAMATA** la precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 05.10.2015, avente ad oggetto *“Approvazione della dotazione organica. Anno 2015”*;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 13.04.2015, con cui si effettuava una ricognizione del personale dell'Ente, dando atto della insussistenza di situazioni di eccedenza di personale;

**VISTA**, in particolare, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 13.04.2015, avente ad oggetto *“Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2015-2017”*, con la quale si stabiliva di non dover procedere a nuove assunzioni e a variazioni di personale nell'Ente;

**DATO ATTO** che la programmazione triennale può essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze organizzative dell'Ente;

**CONSIDERATO CHE** la dipendente del Comune di Senis, sig.ra Atzei Mirisa, categoria giuridica D, posizione economica D/4, unica risorsa assegnata all'Area contabile e Responsabile del relativo settore, a decorrere dal 01 Ottobre dell'anno in corso risulta assente e rientrerà in servizio presuntivamente in data 30 Settembre 2017;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 56 del 05.10.2015, con la quale la Giunta Comunale provvedeva a riorganizzare il personale in seguito all'improvvisa assenza dell'unica risorsa assegnata all'Area Contabile, impartendo al Segretario Comunale i seguenti indirizzi: *adottare i provvedimenti necessari all'assegnazione temporanea della dipendente Dott.ssa Simbula Roberta, incardinata nell'area Amministrativa, con il profilo di Istruttore Amministrativo-contabile di Categoria C, al settore Contabile per lo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti allo stesso afferenti*;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 6 del 19.10.2015, con la quale il Segretario Comunale assegnava temporaneamente, a decorrere dal 19 Ottobre 2015, la dipendente dott.ssa Simbula Roberta, istruttore amministrativo-contabile di categoria C, incardinata nell'area amministrativa, al settore contabile per lo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti allo stesso afferenti e contestualmente attribuiva alla dipendente le mansioni proprie del profilo Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D;

**CONSIDERATO** che:

- in seguito alla temporanea assegnazione della dipendente Dott.ssa Simbula Roberta all'area contabile, appare necessario garantire la prosecuzione di tutte le attività e dei procedimenti dalla stessa precedentemente svolti;
- in particolare il mancato svolgimento degli adempimenti relativi al protocollo esporrebbe l'Ente a conseguenze pregiudizievoli;

**RITENUTO** di dover garantire la continuità e la regolarità delle attività e dei procedimenti relativi al settore Amministrativo per il periodo di temporanea assegnazione della dipendente a ciò adibita al diverso settore contabile;

**CONSIDERATO** che, come risultante dalla dotazione organica dell'Ente, il Comune di Senis risulta privo di risorse umane interne all'Ente cui assegnare in via temporanea le mansioni in precedenza svolte dalla Dott.ssa Simbula. Infatti, gli altri dipendenti incardinati nel Settore Amministrativo sono:

- un Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, Assistente sociale, responsabile di tutti i procedimenti relativi all'ufficio sociale-assistenziale-culturale;
- un Istruttore amministrativo, categoria C, Responsabile degli uffici dell'Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, del servizio economato e svolgente attività di supporto all'Ufficio Segreteria (redazione proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale, ecc.);

**CONSIDERATO CHE** in assenza di risorse interne all'Ente che possano svolgere temporaneamente le mansioni precedentemente affidate alla dipendente Dott.ssa Simbula, l'amministrazione comunale intende ricorrere ad una forma di lavoro flessibile;

**DATO ATTO** che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche il fabbisogno di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato;

**RITENUTO** necessario, per far fronte alle circostanze sopravvenute, modificare il programma triennale del fabbisogno del personale, approvato con la citata deliberazione G.C. n. 21/15, secondo le modalità di seguito riportate:

**ANNO 2015:** assunzione a tempo determinato di un istruttore amministrativo di Categoria C, mediante:

- utilizzo di un dipendente di altra pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, per numero massimo di 18 ore settimanali;
- prosieguo ed eventuale proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato intrapreso nell'anno 2015 nei termini sopra indicati (utilizzo di un dipendente di altra pubblica amministrazione);

**ANNO 2017:** non si prevedono assunzioni a tempo determinato o indeterminato;

**VISTO** il comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 31 Agosto 2013 n. 101(L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che, pertanto, potranno essere stipulati solo "*per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale*";

**RICHIAMATO** l'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, che dispone che "*Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35*";

**RITENUTO** che, nel caso di specie, sussistano le ragioni di eccezionalità e di temporaneità legittimanti il ricorso ad una forma di lavoro flessibile;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 "*i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti....omissis.....possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

- diverse pronunce della Corte dei Conti (Sezione di Controllo per il Veneto, con la decisione n.17/pareri/2008, Sezione del controllo per la Regione Sardegna - delibera n.15/pareri/2008, Sezione del controllo per la Regione Lombardia - delibera n.3/pareri/2009) sostengono che la ratio dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n.311, è quella di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di dipendenti;

**VISTO** il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima in data 25 maggio 2005 n. 2141 in ordine alle problematiche applicative dell'art. 1, comma 557, della citata legge n. 311/2004;

**VISTA**, altresì, la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005, con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, recependo il suddetto parere del Consiglio di Stato, ha affermato che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, rappresenta una fonte normativa speciale, in quanto introduce una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, di cui all'articolo 53 del citato D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, consentendo in sostanza, che un dipendente di una pubblica amministrazione, possa espletare la propria attività lavorativa presso altro ente pubblico mediante rapporto di lavoro subordinato, rimettendo all'accordo fra entrambi gli enti le modalità di svolgimento, al fine di garantire il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione;

**RICHIAMATO** il Parere della Corte dei Conti n. 448/2013, Sezione di Controllo Regionale Lombardia/PAR, il quale chiarisce che *“il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78”*;

**VISTO** l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, quali:

- limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**VISTO**, altresì, l'art. 11, comma 4-bis, della Legge 11 agosto 2014 n. 114, il quale introduce una deroga al limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le assunzioni flessibili, imposto dal citato articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: il vincolo in questione non opera per gli enti che hanno rispettato il tetto di spesa complessivo del personale;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 2 del 29.01.2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, che nel dirimere il contrasto interpretativo tra gli opposti orientamenti delle sezioni regionali delle Corte dei Conti, ed in particolare in relazione alle questioni poste dalle Sezioni di controllo per la Lombardia, il Molise e la Liguria con le deliberazioni n. 327/2014/QMIG, n. 220/2014/PAR e n. 66/2014/PAR, ha stabilito che :

*“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli*

enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, **ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.**;

**VISTO** l'art. 1, comma 562, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come da ultimo modificato dal comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2.03.2012, n. 16 nel testo integrato dalla Legge di conversione 26.04.2012, n. 44, il quale dispone: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. ....omissis...."* -

**RITENUTO** di modificare il piano occupazionale per l'anno 2015 e la programmazione triennale 2015 –2017 di fabbisogno del personale nei termini sopra indicati;

**DATO ATTO** che il piano occupazionale per l'anno 2015 viene attuato anche nel rispetto dei limiti di spesa del personale sopra indicati;

**VISTI:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

Per i motivi indicati in premessa e che quivi s'intendono integralmente riportati:

**Di modificare** il programma triennale del fabbisogno di personale (anni 2015-2016-2017), approvato con Deliberazione n. 21/2015, nei termini di seguito indicati:

**ANNO 2015:** assunzione a tempo determinato di un istruttore amministrativo di Categoria C, mediante:

- utilizzo di un dipendente di altra pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, per numero massimo di 18 ore settimanali;

**ANNO 2016:**

- prosieguo ed eventuale proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato intrapreso nell'anno 2015 nei termini sopra indicati (utilizzo di un dipendente di altra pubblica amministrazione) ;

**ANNO 2017: non si prevedono assunzioni a tempo determinato o indeterminato;**

**Di dare atto** che per l'anno 2015 la presente programmazione rispetta i limiti previsti dalla vigente normativa richiamata in premessa;

**Di trasmettere** il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali, alla RSU e al Revisore dei Conti, alla Funzione Pubblica;

**Di dichiarare**, ravvisata l'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole e unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco  
F.to : SOI SALVATORE

Il Segretario Comunale  
F.to : SGARIGLIA MARIA

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*N. 500 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/11/2015 al 17/11/2015, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Senis, li 02.11.2015

Il Segretario Comunale  
F.to:SGARIGLIA MARIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Senis, li 02.11.2015

Il Segretario Comunale  
SGARIGLIA MARIA

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

##### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-ott-2015

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
SGARIGLIA MARIA